COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	84
Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Esame e rinvio)	84
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (Seguito dell'esame e rinvio)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	80
Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato	
olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,	
n. 59 dei seguenti soggetti: rappresentanti del Coordinamento nazionale degli assessori	
allo sport delle regioni e delle province autonome, rappresentanti dell'Associazione	
nazionale atleti azzurri d'Italia e rappresentanti dell'ACI (Automobile club d'Italia)	87

Giovedì 20 maggio 1999. – Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del professor D'Antona che ha collaborato con la Commissione in occasione dei provvedimenti relativi alla riforma del pubblico impiego.

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI illustra la relazione sullo stato delle riforme previste dalla legge n. 59 del 1997 che la Commissione è chiamata a trasmettere ogni sei mesi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), della stessa legge n. 59, relativa al periodo 1° ottobre 1998 - 31 marzo 1999.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) facendo presente l'opportunità di evidenziare maggiormente nella relazione i ritardi del Governo nella attuazione della riforma, fa presente che la Commissione oltre ad esprimere i parere sui provvedimenti emanati dal Governo in attuazione della legge delega è chiamata ad esercitare una funzione di controllo e di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma. Invita a valutare l'opportunità di considerare nella relazione anche quanto rilevato dalla Commissione nel periodo successivo al 31 marzo 1999. Relativamente alla questione della ripartizione delle funzioni amministrative effettuata a livello regionale, fa presente che nella relazione occorrerebbe mettere maggiormente in risalto il fatto che i decreti sostitutivi che il Governo è chiamato ad emanare in caso di inadempienza delle regioni ad adottare le leggi regionali, in alcuni casi sono stati emanati ben oltre il termine previsto per la loro emanazione. Aggiunge l'opportunità dell'inserimento nella relazione di una considerazione circa le diverse modalità con cui sono state adottate le leggi regionali attuative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal proposito ricorda che le regioni in alcuni casi hanno dato attuazione al decreto legislativo in questione con deliberazioni legislative di carattere unitario in altri hanno provveduto con distinte leggi. Fa notare la necessità di una posizione più netta della Commissione circa il ritardo del Governo nell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che provvedono alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. Relativamente poi alla commissione tecnica costituita presso il Governo e chiamata a coordinare l'attività necessaria per il trasferimento di risorse finanziarie e umane alle regioni e agli enti locali, fa notare l'inopportunità del riferimento ad una codeterminazione, in seno alla commissione tecnica, dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal proposito osserva che la Commissione tecnica è chiamata a svolgere un'attività di carattere istruttorio lasciando invece al Governo le relative determinazioni. Quanto poi alla riforma dei ministeri invita a valutare l'ipotesi di considerare nella relazione quanto dichiarato dal sottosegretario di Stato Franco Bassanini nella recente audizione in Commissione. Dopo aver evidenziato la necessità di chiarire, relativamente all'aspetto della semplificazione amministrativa, la procedura di emanazione dei testi unici prevista all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. invita ad inserire nella relazione una maggiore precisazione sul fatto che appare limitata l'informativa richiesta dalla Commissione ai singoli ministeri sullo stato della riforma amministrativa nella sfera di propria competenza.

Esprime inoltre perplessità sulla considerazione secondo cui l'attuazione della riforma da parte delle regioni mediante l'adozione delle leggi di attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali appare positiva. Si dichiara altrettanto perplesso sul fatto che le regioni abbiano provveduto ad attuare il decentramento amministrativo in conformità al principio di sussidiarietà. Invita infine a considerare attentamente l'opportunità di un riferimento nella relazione al fatto che le leggi regionali individuano la dimensione ottimale del Governo sotto il profilo territoriale e demografico entro cui i comuni sono tenuti ad associarsi. Contesta che si possa riconoscere alle forme associate così costituite una capacità di governo. Facendo presente relativamente ai DPCM che la loro natura preliminare rispetto al trasferimento delle funzioni e dei compiti appare vanificata alla luce della situazione di stallo determinatasi per la loro adozione, conclude ribadendo l'opportunità di un riferimento anche a quanto rilevato successivamente alla data del 31 marzo 1999. Quanto poi al convegno che la Commissione intende organizzare in concorso con la regione Valle d'Aosta a Saint-Vincent nelle giornate 18 e 19 giugno prossimo, aggiunge che occorre delineare un programma tale da garantire la presenza delle diverse posizioni mondo scientifico e politico sul tema del federalismo istituzionale e amministrativo.

CERULLI deputato Vincenzo IRELLI, presidente, ringraziando il collega Rotelli per i suggerimenti formulati fa presente la necessità di valutare attentamente la proposta di far riferimento nella relazione anche a quanto rilevato nel periodo successivo al 31 marzo 1999. Relativamente alla metodologia seguita nella redazione della relazione, osserva che la stessa si articola in due parti: la prima di carattere illustrativo, meramente informativo, la seconda relativa a valutazioni e considerazioni di merito. Dopo aver precisato che in diversi punti della relazione sono stati evidenziati i ritardi nell'attuazione della riforma amministrativa e dopo aver rilevato la necessità di chiarire la normativa dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999 sui testi unici, fa presente che la questione dell'associazionismo comunale risulta centrale nel processo di decentramento amministrativo. Le norme del decreto legislativo n. 112 del 1998 e della legge n. 59 del 1997 condizionano il trasferimento delle funzioni alle regioni alla previa definizione da parte delle regioni medesime del sistema di trasferimento e di delega agli enti locali. A tal proposito precisa che tutte le leggi regionali hanno sottoposto il trasferimento delle funzioni amministrative alla condizione dell'acquisizione da parte dei comuni di forme associative. In assenza di forme associative comunali, il trasferimento di funzioni amministrative non opera. Appare quindi preliminare la questione della dimensione ottimale del governo locale sotto il profilo territoriale e demografico all'interno del quale i comuni sono tenuti ad associarsi. A tal proposito fa notare che in Francia le forme associative sono riconosciute come enti locali a tutti gli effetti analogamente a quanto previsto per le unioni di comuni e per le comunità montane nel provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, di modifica della legge n. 142 del 1990. Fa notare che nella relazione è stata più volte evidenziata la preoccupazione circa il futuro della riforma vista la situazione di stallo dei DPCM, vista la situazione dell'associazionismo comunale. Osserva peraltro che occorre registrare il dato positivo offerto dalla riforma di diversi enti pubblici nazionali che hanno così modernizzato e razionalizzato la propria struttura. Ribadisce l'opportunità che le diverse forze politiche facciano pervenire alla Presidenza le diverse valutazioni sull'attuazione della riforma amministrativa da poter considerare al fine dell'inserimento di elementi critici opportuni per i rapporti dialettici tra Parlamento e Governo. Conclude proponendo di rinviare il seguito dell'esame della relazione semestrale al fine di valutare attentamente i rilievi emersi.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 18 maggio 1999.

Il senatore Armin PINGGERA (misto) ricorda la particolare situazione statutaria vigente della regione Trentino Alto Adige ove rientra nella competenza esclusiva o primaria delle due province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni in materia di attività sportive e ricreative con relativi impianti ed attrezzature come risulta anche dalle norme di attuazione allo statuto contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475. In linea con tali norme di attuazione vanno menzionate poi le direttive adottate dalla giunta esecutiva CONI in data 27 aprile 1989 con deliberazione n. 301 in base alle quali risulta stabilito che nella regione Trentino-Alto Adige, le federazioni sportivo nazionali costituiscono rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale. La presente direttiva dovrà essere recepita ad opera delle singole federazioni sportive nazionali nelle proprie carte federali. Al fine di rendere anche dopo la riforma del CONI e per il futuro la debita chiarezza, preannuncia la presentazione di proposte di integrazione e di precisazione agli articoli 2, 10, 14 e 15 del provvedimento, proponendo per il CONI l'articolazione provinciale nella regione Trentino-Alto Adige ove poi le articolazioni provinciali esercitano le competenze dei corrispondenti organi regionali. Inoltre sarà necessario assicurare che il comitato provinciale del CONI avente sede nella provincia di Bolzano garantisca l'uso delle due lingue italiana e tedesca per non creare dei pregiudizi per l'uno o per l'altro gruppo linguistico. Trattandosi di principi di estrema rilevanza per lo sport nel Sudtirolo e in considerazione della particolare situazione statutaria della relativa provincia fa rilevare l'imprescindibile necessità di integrare il decreto legislativo nel senso sopra indicato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Giovedì 20 maggio 1999. – Presidenza | Le audizioni infidel Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. | dalla 15.10 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 dei seguenti soggetti: rappresentanti del Coordinamento nazionale degli assessori allo sport delle regioni e delle province autonome, rappresentanti dell'Associazione nazionale atleti azzurri d'Italia e rappresentanti dell'ACI (Automobile club d'Italia).

Le audizioni informali si sono svolte dalla 15 10 alle 16